

## Modifiche allo statuto

### **Nella Nota storica.**

Dopo le parole “nel 1902.”, viene aggiunto:

**In epoca medioevale, fra il 1100 e il 1400, il territorio di Civezzano situato sul Monte Calisio o “Mons Argentarius” fu interessato dall’imponente attività mineraria di estrazione dell’argento regolata dal più antico codice minerario europeo, il “codex Wangianus”, voluto dal Principe Vescovo Federico Vanga.**

Dopo le parole “del K.K. Katastale Mappenarchiv di Innsbruck” viene aggiunto:

**Col 1868 cessa la competenza politica del Giudizio distrettuale, mentre continua quella giudiziaria; alla fine del secolo Civezzano ottiene il rango di “Borgata”.**

**Nella seconda metà del XIX secolo una profonda crisi economica, che colpisce tutto il Tirolo meridionale, costringe molti civezzanesi ad emigrare, soprattutto verso il Brasile. Durante la prima guerra mondiale Civezzano si trova nelle immediate retrovie del fronte e con la presenza, nelle sue vicinanze, di vaste opere di fortificazione e di trinceramento costruite per difendere Trento. Con l’annessione del Tirolo meridionale al Regno d’Italia, anche a Civezzano (Regio Decreto 11 gennaio 1923 riguardante l’estensione alle nuove province delle leggi e dei regolamenti comunali e provinciali italiani) cominciano a funzionare gli organi elettivi del “consiglio comunale” e della “giunta comunale” che vanno a sostituire “la rappresentanza comunale” e la “deputazione comunale”. Il capo-comune diventa “sindaco” e la prima seduta del nuovo consiglio comunale avrà luogo il 10 aprile 1923.**

**Il nuovo ordinamento dei comuni di cui alla Legge 142/1990 ed alla Legge regionale 1/1993 danno nuovo vigore allo Statuto Comunale che viene approvato nella forma attuale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 28 aprile 1994, per poi venire successivamente modificato in adeguamento all’evoluzione legislativa.**

**La riforma del Titolo V della Costituzione e la L.R. 7/2004 aumentano i compiti e l’autonomia dell’amministrazione comunale dando la necessità di una profonda revisione dello Statuto per giungere all’attuale testo vigente.**

**Dall’anno 2005 Civezzano è sede dell’Ecomuseo Argentario, convenzione fra i Comuni di Albiano, Civezzano, Fornace e Trento, per la valorizzazione del territorio e della storia del Monte Calisio.**

### **All’art. Art. 1 Autonomia – Autogoverno**

Al comma 1, dopo le parole “della Comunità locale” viene aggiunto, **che la rappresenta per curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.**

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

**2. Esso è retto dal presente Statuto, adottato nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige e dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale vigente;**

### **All’ Art.. 4 Stemma e gonfalone**

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

- 2. La riproduzione dello stemma, anche parziale, è vietata per motivi non istituzionali. La sua concessione, a titolo gratuito , in uso ad enti e associazioni locali è stabilita**

**secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per l'uso dello stemma e del gonfalone.**

Viene aggiunto il seguente comma 3

3. **Non costituisce riproduzione dello stemma il semplice richiamo, con diversa veste grafica, alle tre colonne simbolo delle tre principali comunità frazionali del Comune.**

**L'Art. 5 Potestà regolamentare viene sostituito con il seguente:**

1. **Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni, ed approva i regolamenti previsti dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.**
2. **I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale.**
3. **Il Comune conserva un apposito archivio dei regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque, anche mettendo i testi a disposizione sul sito internet comunale.**

Viene inserito il seguente articolo **Art.6 Sanzioni Amministrative**

**La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.**

**L' Art 6 Funzioni**, viene rinumerato come art. 7

**L' Art. 7 Funzioni proprie**, viene rinumerato come art. 8 e vengono aggiunte la seguenti lettere i) ed h):

- i) **alla formazione in tutti i settori ed in particolare in quello professionale, unitamente ad iniziative per favorire l'occupazione.**
- h) **alla valorizzazione ed incentivazione della partecipazione dei giovani alla vita della Comunità.**

**L'art. Art. 8 Metodi ispiratori dell'azione amministrativa**, viene rinumerato come art. 9 e intitolato “ **Principi ispiratori dell'azione amministrativa**”ed il testo viene sostituito dal seguente:

1. **Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico:**
  - a) **sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggior rilievo;**
  - b) **stimola la collaborazione dei gruppi, cooperative o associazioni.**
2. **Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.**
3. **L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.**
4. **Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.**
5. **Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.**

6. **Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare attivamente e direttamente alla formazione delle scelte politiche del Comune.**
7. **Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:**
  - a) **cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;**
  - b) **giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;**
  - c) **persone con oltre sessantacinque anni d'età;**
  - d) **altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.**
8. **Il Comune assicura la più ampia informazione ai cittadini e garantisce con apposito regolamento l'accesso degli atti amministrativi.**
9. **Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in particolare individuando all'interno della struttura, funzionari o uffici appositamente incaricati delle relazioni con il pubblico, con il compito di assistere e guidare il cittadino nell'ambito dei procedimenti che lo interessano.**
10. **Per i fini che precedono, il Comune pubblica un bollettino di informazione con cadenza almeno semestrale e mantiene un sito internet costantemente aggiornato.**

**L'Art. 9 Organi è rinumerato come art. 10**

**L' Art. 10 Qualificazione e competenza è rinumerato come art. 11 ed il testo è sostituito dal seguente:**

1. **Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio può esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti nel proprio interno, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.**
2. **Il Consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge e dal presente Statuto.**
3. **Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:**
  - a) **in materia di denominazione di vie e piazze;**
  - b) **per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore a vantaggio della Comunità di Civezzano, della Nazione o dell'umanità intera;**
  - c) **l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) di Euro.**
  - d) **Qualora il progetto definitivo o esecutivo si discostino dal progetto preliminare approvato dal consiglio comunale, non è necessaria una nuova approvazione da parte di questo organo se sono rispettate le seguenti condizioni:**
    - **L'importo dei lavori eventualmente aumentato rispetto alle previsioni iniziali è previsto in maniera adeguata nel programma generale delle opere pubbliche e non supera di più del 30% la previsione di spesa complessiva iniziale.**

- Non viene mutata la natura dell'opera o la destinazione dell'intervento.
- Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

e) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza

4. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene, con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
5. Nelle designazioni e nomine di cui al comma 4 va salvaguardato il principio della pari opportunità di partecipazione di entrambe i sessi. Il principio si intende comunque salvaguardato nel caso in cui gli o le appartenenti al genere non rappresentato nella commissione, organismo o assemblea di rappresentanti dell'ente hanno già tutte altri incarichi o fanno parte di altri organi, organismi o commissioni dell'ente.
6. L'impossibilità di adempiere all'obbligo della rappresentanza dei due generi va eventualmente giustificata in maniera esplicita fra le motivazioni del provvedimento di nomina o elezione.
7. Nei casi espressamente previsti dalla legge, nomina, revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
8. Qualora sia espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consigli, fra i quali è compreso l'obbligo per il Sindaco di designare almeno una di genere diverso dalle altre entro le prime dieci nomine o designazioni effettuate. La nomina e le designazioni sono ispirate ai criteri della competenza e della trasparenza.
9. Esprime orientamenti nelle materie indicate ad art. 7 mediante mozioni. Può formulare ordine del giorno in tutte le materie che possano comunque interessare la Comunità locale allo scopo di impegnare la Giunta ad assumere determinati comportamenti nelle materie di sua competenza.
10. Esercita potere di inchiesta a mezzo di commissioni appositamente costituite.

L'Art. 11 Convocazione e funzionamento è rinumerato come art. 12 ed il testo è sostituito con il seguente:

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, ogni volta che ne sia richiesto dal Sindaco, entro i termini fissati da quest'ultimo, con le modalità e nei termini previsti dallo speciale regolamento.
2. L'approvazione o la revisione del regolamento è fatta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro un termine di 15 giorni, a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.

4. Nessuna deliberazione consiliare è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, computando fra questi anche gli astenuti.
5. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale, all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio.

L'Art. 12 Potere di iniziativa è rinumerato come art. 13

L'Art. 13 Gruppi consiliari è rinumerato come art. 14 ed il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, comprendenti almeno due consiglieri. Un solo consigliere non può costituire gruppo autonomo e confluisce nel gruppo misto, a meno che non rappresenti una lista per cui sia stato eletto un unico consigliere comunale.

L'Art. 14 Commissioni consiliari è rimunerato come art. 15 e vengono aggiunti i seguenti comma da 3 a 11:

3. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone.
4. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Qualora ad uno dei gruppi spetti più di un rappresentante, i designati alla commissione non possono essere tutti dello stesso sesso.
5. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1, nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 31 comma 5.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti.
7. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
8. Le nomine e le designazioni nelle commissioni sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.
9. Il principio si intende comunque salvaguardato nel caso in cui gli o le appartenenti al genere non rappresentato nella commissione hanno già tutte altri incarichi o fanno parte di altri organi, organismi o commissioni dell'ente.
10. L'impossibilità di adempiere all'obbligo della rappresentanza dei due generi va eventualmente giustificata in maniera esplicita fra le motivazioni del provvedimento di nomina o elezione.
11. Nel caso di istituzione di Commissioni di inchiesta la Presidenza dovrà essere assegnata ad un rappresentante dei Gruppi di Minoranza.

L'Art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri è rinumerato come art. 16 ed i comma 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

**3. Il diritto di informazione importa l'obbligo per gli Uffici di rilasciare, su autorizzazione del Sindaco, copie di atti, documenti, provvedimenti, compresi gli eventuali atti preparatori. La visione di atti o documenti preparatori è esclusa qualora tale documentazione riguardi pratiche per cui sono direttamente interessati, oppure riguardano interessi di coniuge, parenti o affini fino al secondo grado. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio per tutti gli atti e i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito della consultazione di documenti o atti dell'ente. Sono altresì personalmente responsabili per la divulgazione di dati personali di terzi, in violazione della normativa sulla privacy.**

**4. Ai consiglieri che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista dall'ordinamento regionale.**

**Il comma 5 è abrogato**

**L'Art. 16 Cessazione e scioglimento del consiglio comunale è rinumerato come art. 17**

**L'Art. 17 Attribuzioni particolari è rinumerato come art. 18**

**Viene inserito il seguente nuovo art. 19**

#### **Art. 19 Il Presidente del Consiglio**

- 1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in prima votazione ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nella seconda. Nelle successive votazioni viene eletto a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.**
- 2. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.**
- 3. Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati in maniera svincolata dalla appartenenza alla maggioranza o alla minoranza consigliere dovendo entrambe rappresentare l'intero Consiglio in veste di garanzia.**
- 4. Il Presidente del Consiglio è la seconda carica istituzionale del Comune, e rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza in ogni manifestazione pubblica ufficiale.**
- 5. In particolare:**
  - a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;**
  - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;**
  - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;**
  - d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;**
  - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;**
  - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;**
  - g. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;**
  - h. promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;**
  - i. cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;**

## **1. adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.**

**L'Art. 18 Elezione e composizione della Giunta comunale** viene rinumerato come art.20 ed intitolato **Nomina e composizione della Giunta comunale**

Il comma 3 viene sostituito con il seguente

**3. La giunta nel suo complesso, compreso il Sindaco, non potrà essere formata da persone tutte dello stesso sesso.**

**L'Art.19 Competenze** viene rinumerato come art. 21 e vengono aggiunti i seguenti comma 5 e 6:

- 5. Nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, sono attribuite alla competenza della Giunta Comunale gli atti che pur essendo di natura tecnico amministrativa, compresa l'assunzione degli impegni di spesa. comportano l'attribuzione di benefici economici a favore di privati, enti o associazioni, giudicati meritevoli di sostegno da parte dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti comunali in materia.**
- 6. Sono inoltre di competenza della giunta comunale gli atti di natura tecnico-amministrativa, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, con i quali vengono affidati a professionisti esterni, per quanto ammesso dalla legislazione vigente, incarichi di consulenza, progettazione di opere pubbliche, redazione di piani urbanistici o incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, affidati mediante scelta fiduciaria o valutazione sulla base di curricula, senza l'effettuazione di procedure d'evidenza pubblica per l'affidamento.**

**L'art. 20 Funzionamento** viene rinumerato come art. 22 ed il comma 4 viene sostituito dal seguente:

**4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale ovvero il vice Segretario in caso di suo impedimento anche temporaneo o di assenza. E' compito del Segretario curare che le proposte di deliberazione siano complete dei pareri tecnico-giuridici ,fornire consulenza tecnico-giuridica per quanto di propria competenza e redarre il processo verbale delle sedute**

**L'Art. 22 Compiti e poteri del sindaco** viene rinumerato come art. 23

Nel comma 1 vengono tolte le parole “il Consiglio e”

I comma 5 e 6 vengono sostituiti dai seguenti e vengono aggiunti i comma da 7 a 16

- 5. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.**
- 6. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.**
- 7. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.**
- 8. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, a seguito di fatti sopravvenuti, ovvero dall'evoluzione delle situazioni considerate e da nuove o diverse esigenze emerse in ambito locale.**

**9. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.**

**10. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.**

**11. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.**

**12. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso. La presenza in giudizio può essere caso per caso delegata dallo stesso ad un assessore, al Segretario comunale o al funzionario competente.**

**13. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.**

**14. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.**

**15. Il Sindaco inoltre:**

**a) ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;**  
**c) adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali;**  
**d) esercita le funzioni di natura gestionale, ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con la facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.**

**f) provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio in tema di orari degli esercizi commerciali e degli Uffici pubblici;**

**g) indice i referendum consultivi;**

**h) presiede direttamente o a mezzo di un suo delegato la commissione di disciplina dei dipendenti comunali.**

**16. Il Sindaco esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.**

**L'Art. 23 Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale viene rinumerato come art. 24 e viene aggiunto il seguente comma 2:**

- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.**

**Viene inserito il nuovo Art. 24 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nel seguente testo:**

**1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.**

**2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.**

**3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.**

Viene inserito il nuovo **Art. 25 Opposizioni e ricorsi**, nel seguente testo:

**1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.**

**2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:**

**a) che sia presentato da un cittadino;**

**b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;**

**c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;**

**d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.**

**3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:**

**a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";**

**b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;**

**c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;**

**d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;**

**e) la dichiarazione di rigetto del ricorso presentato su una deliberazione del Consiglio comunale, qualora i motivi del ricorso siano manifestamente infondati**

**f) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.**

**1. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.**

**2. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.**

L'Art. 24 Principi, viene rinumerato come art. 26 ed il testo viene sostituito con il seguente:

**1. I servizi pubblici sono volti a realizzare fini sociali, a svolgere attività economiche ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale, sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.**

- 1. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. .**
- 2. Nell'organizzazione dei servizi pubblici a carattere sociale, il Comune valorizza il volontariato e la cooperazione.**

**L'Art. 25 Forme di gestione** viene rinumerato come 27 e vengono aggiunti i comma da 2 a 5

- 2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.**
- 3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, valutare in via preliminare forme di gestione intercomunale.**
- 4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.**
- 5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.**

**L'Art. 26 Forme associative o di cooperazione** viene rinumerato come art. 28

**L'Art. 28 Partecipazione a società di capitale** viene rinumerato come art. 30

**Viene inserito il seguente Art.29 Tariffe**

- 1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.**
- 2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:**
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;**
  - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.**
- 3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.**
- 4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici**
- 5. La Giunta, in sede di approvazione del bilancio, dovrà illustrare al Consiglio Comunale i costi dei vari servizi che hanno determinato le tariffe adottate come previsto al comma 1.**

L'Art. 28 Principi organizzativi viene rinumerato come art. 31 ed il comma 4 viene sostituito dal seguente:

**4. Il Comune riconosce l'autonomia professionale del segretario comunale, unica figura dirigenziale dell'ente e del personale direttivo. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi. Gli incarichi di direzione degli uffici o l'attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali con responsabilità di un servizio, sono a tempo determinato possono avere come termine massimo quello di scadenza della legislatura in corso e sono conferiti dal Sindaco sulla base di criteri di capacità ed esperienza e rinnovati previa verifica dei risultati. Finché il regolamento organico non avrà definito il sistema degli incarichi temporanei la responsabilità degli uffici rimane attribuita agli apicali.**

**Viene inserito il seguente Art. 32 Forma di gestione amministrativa**

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, e dall'art. 32 dello Statuto, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.**
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, e dall'art.32 dello Statuto,, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.**
- 3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un servizio del Comune, che assumono la responsabilità di tipo dirigenziale di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.**

**Viene inserito il seguente Art. 33 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

- 1. La Giunta comunale,ove non diversamente disposto dai regolamenti:**
  - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;**
  - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti e le perizie di opere pubbliche o lavori pubblici e le relative varianti;**
  - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, per cui non si ricorre a procedure di gara ad evidenza pubblica, nel quale caso approva il bando gara o un atto di indirizzo con i principali criteri di valutazione;**
  - d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;**
  - e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio o ad altri organi o uffici sulla base dei regolamenti comunali , concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;**
  - f) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso e ne approva i verbali;**
  - g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.**
  - h) Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.**

**Viene inserito il seguente Art. 34 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.**

- 1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.**
- 2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:**
  - a) adottare le ordinanze ad esso espressamente attribuite dai regolamenti comunali;**
  - b) stipulare gli accordi con altre amministrazioni pubbliche in qualità di capo dell'amministrazione**
  - c) stipulare i contratti relativi a beni immobili o beni mobili registrati, in qualità di legale rappresentate dell'ente, ovvero i contratti di competenza del segretario comunale, qualora questi intervenga all'atto in qualità di ufficiale rogante;**
  - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;**
  - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.**
- 3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.**

**L'Art. 29 Struttura organizzativa** viene rinumerato come art. 35

**L'Art. 30 Regolamento organico per il personale**, viene rinumerato in art. 36 ed intitolato Regolamento organico del personale.  
Il testo viene sostituito dal seguente:

**Il Regolamento organico del personale , adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e in conformità all'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n° 10, disciplina il rapporto di impiego con il Comune, fatta salva la normativa dei regolamenti speciali, derivante da leggi speciali ed integra le norme per l'assunzione del personale a tempo determinato o indeterminato, secondo le varie procedure ammesse dalla legge e attraverso l'istituto della mobilità inter-ente.**

**Il Regolamento organico del personale stabilisce inoltre la complessiva dotazione organica dell'ente e le norme relative all'accesso ed a specifici requisiti delle singole figure professionali nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione provinciale di lavoro e l'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

**Viene inserito il seguente Art. 37 Organizzazione degli uffici e dei servizi ed organigramma.**

**1. La Giunta comunale, sulla base dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio Comunale in allegato al Regolamento Organico del Personale, determina l'organizzazione della struttura comunale.**

**2. In particolare:**

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;**
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 3;**
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;**

- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b).
  4. Il Responsabile del procedimento è individuato di norma nella figura del Segretario comunale o del Responsabile del Servizio a cui la Giunta ha assegnato la competenza come previsto al comma 1 lett. c. La responsabilità di specifici procedimenti o sub-procedimenti può essere assegnata dal Segretario comunale o dal Responsabile di Servizio ad un proprio collaboratore, in modo che vi sia il più possibile coincidenza di tale ruolo con il soggetto che cura l'iter di ogni singolo procedimento.
  5. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono, per quanto non di competenza del Segretario comunale, la responsabilità delle funzioni di cui al comma 1 lettera a) e, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera c);
  6. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

L'Art. 31 Il segretario comunale viene rinumerato come art. 38, il comma 3 viene sostituito dal seguente e viene aggiunto il comma 4:

3. Spetta al Segretario oltre a quanto previsto dall'art. 32 comma 1 e 2 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo:
  - partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e redigerne i verbali apponendovi la propria firma;
  - coordinare le strutture organizzative del Comune, curare l'attuazione dei provvedimenti e provvedere per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
  - prestare alle strutture organizzative consulenza giuridica, e coordinarne l'attività dirimendo eventuali conflitti di competenza;
  - in assenza di disposizioni regolamentari o dell'attribuzione per settori ad altri funzionari con responsabilità di tipo dirigenziale, la responsabilità dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità dei singoli procedimenti;
  - rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

L'Art. 32 Vice segretario comunale viene rinumerato come art. 39

Viene aggiunto il seguente Art. 40 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale, secondo apposite norme regolamentari.

**Viene aggiunto il seguente Art. 41 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni**

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale e all'albo informatizzato sul sito internet comunale, secondo apposite norme regolamentari.**

**Viene aggiunto il seguente Art. 42 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni**

- 1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.**
- 2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.**

**L' Art. 33** **Forme associative e organismi di partecipazione** viene rinumerato come art. 43.

**L'Art 34** **Partecipazione al procedimento amministrativo** viene rinumerato come art.44

**L'Art. 35** **Istanze, petizioni, proposte** viene rinumerato come art. 45 ed il testo viene sostituito dal seguente:

- 1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.**
- 2. Ai fini di questo Statuto si intende per:**
  - a) istanza la richiesta scritta presentata per sollecitare il compimento di atti dovuti dal Comune;**
  - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;**
  - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.**
- 3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.**
- 4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.**

**Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.**

**L'Art. 36** **Consultazioni popolari** viene rinumerato come art. 46

**L'Art. 37 Potere di iniziativa** viene rinumerato come art.47 ed il numero “15” contenuto nel testo viene sostituita con il numero”10”

**L'Art. 38 Oggetto, ammissibilità, viene rinumerato come art. 48 e viene aggiunta al comma 1 la seguente lettera i)**

**i) ai piani territoriali e urbanistici, e relativi piani di attuazione o variazioni;**

I comma 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

**2 Il giudizio circa l'ammissibilità del referendum e la corretta formulazione del quesito referendario è demandato ad un comitato di garanti, composto di 3 esperti nominati dal Consiglio, estranei alla gestione politica e tecnica del Comune, di cui due esperti in discipline giuridiche e uno in discipline economiche.**

**3. Il Sindaco indice il referendum entro 60 giorni dalla pronuncia circa l'ammissibilità dello stesso. Non sarà possibile indire la consultazione nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.**

**Viene inserito il seguente Art. 49 Consiglio dei giovani**

- 1. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.**
- 2. Ai fini della presente norma si intendono come giovani coloro che alla data in cui si tengono le elezioni amministrative hanno più di 14 anni compiuti e meno di 18.**
- 3. Entro 180 giorni dall'entrata in carica il Sindaco convoca, con comunicazione personale ad ogni giovane, un'assemblea nel corso della quale illustra le linee programmatiche di governo dell'amministrazione, rivolte in particolare ai problemi del mondo giovanile.**
- 4. All'assemblea partecipano di diritto il Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri comunali e gli assessori, per l'illustrazione delle iniziative di loro competenza.**
- 5. Come ultimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea è posta l'elezione del comitato dei giovani, che avviene sulla base dell'apposito regolamento comunale.**
- 6. Le elezioni del comitato possono tenersi solo con la partecipazione all'assemblea di almeno 1/3 dei giovani invitati. In mancanza del quorum il Sindaco convoca una nuova riunione entro 180 giorni dalla precedente, premurandosi nel frattempo di promuovere un'azione di sensibilizzazione presso gli interessati.**

**7. Il Comitato, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il comitato collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.**

**8. Il Comitato può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.**

**L'Art. 39 Ufficio del difensore civico** viene rinumerato come art. 50

**L'Art. 40 Nomina** viene rinumerato come art. 51

Al comma 1 viene tolta la frase “ **In mancanza di tale maggioranza, in due successive votazioni, il Consiglio procede ai sensi dell'art. 40, comma 3.**”

Vengono inoltre aggiunti i seguenti comma 3 e 4:

**3. L'incarico di Difensore civico può essere affidato anche congiuntamente con uno o più comuni uniti in convenzione, o stipulando una convenzione con un altro comune che ha attivato l'ufficio.**

**4. Il alternativa può essere stipulata una convenzione con il difensore civico presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. In tal caso non si dà luogo all'adempimento di cui al punto 2.**

L'Art. 41 Poteri viene rinumerato come art. 52

L'Art. 42 Requisiti viene rinumerato come art. 53

L'Art. 43 Cessazioni viene rinumerato come art. 54

L'Art. 44 Indennità di carica viene rinumerato come art. 55

L'Art. 45 Finanza locale viene rinumerato come art. 56

L'Art. 46 Bilancio di previsione viene rinumerato come art. 57

L'Art. 47 Ordinamento comunale viene rinumerato come art. 58

L'Art. 48 Revisore dei conti viene rinumerato come art. 59, al testo vengono aggiunti i seguenti comma 6 e 7:

**6. Il Sindaco in riferimento alla Giunta ed il Presidente del Consiglio in riferimento a tale organo possono richiedere la presenza del Revisore dei Conti in occasione delle sedute rispettivamente della Giunta e del Consiglio Comunale per relazionare su specifici argomenti.**

**7. Il Revisore dei Conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed intervenire su temi di competenza, se interpellato dal Presidente, dal Sindaco, da un Consigliere o da un Assessore .**

L'Art. 49 Contratti viene rinumerato come art. 60 ed il testo del comma 1 viene sostituito dal seguente:

**1. Il Comune stipula contratti a mezzo del Sindaco, nei limiti di quanto previsto dall'art.34 dello Statuto, del Segretario comunale e dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti o dall'ordinamento dei servizi e degli uffici.**

**Viene inserito il seguente Art. 61 – Revisione dello Statuto**

- 1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.**
- 2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati**
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.**
- 4. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.**
- 5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 4 e 6, 14, comma 4, 20 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.**
- 6. In fase di prima applicazione le norme di cui all'art. 49 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della modifica allo statuto che le hanno introdotte.**

L'Art. 52 Adozione dei regolamenti previsti viene rinumerato come art. 62 ed il comma 1 viene

**sostituito con il seguente testo:**

- 1. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto o aggiorna alla modifiche statutarie approvate quelli esistenti, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo o delle relative modifiche, ad eccezione dei regolamenti per la contabilità e per la disciplina dei contratti, i cui termini di adozione sono stabiliti per legge.**

**L'Art. 51 Pubblicità, entrata in vigore ed interpretazione autentica, viene rinumerato come art. 63 ed il testo è sostituito dal seguente:**

- 1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.**
- 2. A' fini di informazione, lo Statuto ovvero il nuovo Statuto come modificato dal Consiglio, è pubblicato, nel testo integrale, sul bollettino di informazione di cui all'art. 9, nel primo numero utile.**
- 3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.**
- 4. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.**

**Il presidente del Consiglio  
Fulvio Bertoldi**

**Il Segretario comunale  
Carlini Mariano**